

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 57/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 ottobre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr Gerardo – Presidente, Porceddu Avv. Carlo, Attolico Avv. Lorenzo - Componenti;
Bravi Dr. Carlo – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

1) RECLAMO DEL SIG. ZENGA WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000.00, INFLITTAGLI SEGUITO GARA CATANIA/CHIEVO VERONA DEL 28.9.2008 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – COM. UFF. N. 74 DEL 30.9.2008)

La C.G.F preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal signor Zenga Walter, dichiara estinto il procedimento e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2) RECLAMO DEL CALC. TROIANO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/MODENA DEL 18.10.2008 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – COM. UFF. N. 97 DEL 19.10.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Troiano Michele e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 30 ottobre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete